Approvato dalla Regione Emilia-Romagna il Testo unico per la promozione della legalità

14 Novembre 2016

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato la Legge Regionale n.18 del 28 ottobre 2016 recante "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" (Burer n.326 del 28 ottobre 2016).

Come noto il testo di legge è stato, in questi mesi, oggetto di confronto anche con ANCE Emilia-Romagna nelle riunioni della Consulta regionale della legalità, il cui ruolo per altro viene confermato anche nel nuovo testo di legge.

Il provvedimento, in generale, ha lo scopo di definire una strategia condivisa per la lotta alla infiltrazione della criminalità organizzata e la prevenzione di atti illeciti nell'economia regionale oltre a misure specifiche da mettere in campo per contrastare tali fenomeni nei settori ritenuti più sensibili, tra cui quello dell'edilizia.

Nel Titolo III infatti è inserito il Capo I dedicato alle disposizioni per i contratti di lavori, servizi e forniture e il Capo II dedicato al settore edilizia e costruzioni.

Con particolare riferimento a tale settore, si segnala che il disegno di legge raccogliere in parte una serie di disposizioni già adottate dalla Regione in passato con la LR 11/2010 "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata".

I requisiti e le modalità di scrizione all'Elenco di merito dell'edilizia verranno definiti con delibera di Giunta successiva (si veda art.34), vengono però mantenute alcune caratteristiche di quello esistente:

- l'adesione volontaria;
- l'impegno richiesto agli operatori per l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi in cantiere degli organismi paritetici di settore;
- l'impegno richiesto agli operatori ad applicare il CCNL di riferimento e i contratti territoriali di settore.

Sempre per il comparto delle costruzioni, evidenziamo che:

- l’art.25 disciplina il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul territorio regionale in conformità con la nuova normativa statale in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alle Centrali Uniche di Committenza e al ruolo di Intercent- ER;
- l’art. 28 disciplina l’utilizzo di soluzioni tecniche, nei lavori pubblici, che valorizzino parametri legati alla tutela dell’ambiente, del risparmio energetico e della sicurezza sul lavoro, con rifermento soprattutto alla procedura dell’Offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’art. 29 conferma sostanzialmente il ruolo e composizione della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni;
- l’art. 30 potenzia le attività di controllo nei cantieri edili, con particolare riferimento all’uso dei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica degli accessi autorizzati nei cantieri stessi e l’istituzione di un elenco pubblico delle imprese che si avvalgono dell’uso di tali sistemi (sia quelle obbligate che quelle che lo fanno volontariamente);
- l’art.31 definisce i controlli e il monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata;
- l’art. 32 disciplina l’efficacia dei titoli abilitativi e l’avvio dei relativi lavori in relazione alla trasmissione della documentazione antimafia, richiesta per legge, agli enti competenti distinguendo tra i casi di interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro e i casi di interventi soggetti a permesso di costruire;
- l’art.33 disciplina l’elenco regionale dei prezzi;
- l’art.34 definisce l’elenco di merito del settore edile e delle costruzioni.